

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
187/2026/R/COM**

**CRITERI E MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DELLE
COMPENSAZIONI DEGLI ESERCENTI LA VENDITA PER I MANCATI
RICAVI RELATIVI ALLE QUOTE FISSE DELLE FORNITURE
LOCALIZZATE NELLE “ZONE ROSSE” E INTERVENTI RIGUARDO
ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA EVENTUALE MOROSITÀ
DELLE FATTURE RATEIZZATE**

*Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente 17 febbraio 2026, 41/2026/R/com*

Mercati di incidenza: energia elettrica, gas naturale, settore idrico e settore dei rifiuti
urbani

26 maggio 2026

Premessa

Questo documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 febbraio 2026, 41/2026/R/com, al fine di definire i criteri e le modalità di quantificazione delle compensazioni degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette “zone rosse” di cui all’articolo 6 della deliberazione 503/2021/R/com, a partire dall’anno di competenza 2025, nonché a valutare interventi riguardo alle modalità di gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento siano stati sospesi in ragione di eventi calamitosi.

Questo documento illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito a:

- *gli orientamenti relativi alla revisione dei criteri e delle modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i suddetti mancati ricavi;*
- *le modalità di gestione della eventuale morosità per tutti i settori regolati dall’Autorità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento siano sospesi in ragione di eventi di natura calamitosa.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità arera.it o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it **entro il 26 giugno 2026**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta in questo documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.



Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano
tel. 02.65565.553
e-mail: eventicalamitosi@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

1 Oggetto della consultazione

1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 41/2026/R/com¹ e illustra gli orientamenti dell'Autorità relativamente:

- alla revisione, a partire dall'anno di competenza 2025, dei criteri e delle modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi all'azzeramento delle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse" dei Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di cui alla deliberazione 503/2021/R/com² (di seguito: deliberazione 503/2021/R/com). Tale revisione si rende necessaria in ragione delle modifiche intervenute negli ultimi anni all'assetto del mercato *retail* rispetto al contesto originario entro cui la citata deliberazione era stata adottata;
- alle modalità di gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento siano sospesi in ragione di eventi di natura calamitosa. Nello specifico, si rammenta che con riferimento agli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, gli esercenti la vendita e i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII) hanno provveduto a rateizzare gli importi della fattura di conguaglio sulla base del periodo minimo di rateizzazione pari a 120 (centoventi) mesi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (di seguito: decreto-legge 123/19), come modificato dal decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020 .

1.2 A tal fine il documento per la consultazione:

- riassume, al capitolo 2, il contesto normativo e regolatorio relativo ai criteri e alle modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi all'azzeramento delle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse" dei Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

¹ Deliberazione 17 febbraio 2026, 41/2026/R/com, recante "Conferma, con integrazioni, della deliberazione dell'Autorità 3/2026/R/com e avvio di procedimento in materia di compensazioni agli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle forniture localizzate nelle "zone rosse", nonché di gestione della morosità dei piani di rateizzazione, con riferimento agli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nel 2016 e 2017".

² Deliberazione 16 novembre 2021, 503/2021/R/com, recante "Ulteriori misure in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017".

- illustra al capitolo 3 gli orientamenti relativi alla revisione dei criteri e delle modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i suddetti mancati ricavi;
- illustra al capitolo 4, a partire da alcune segnalazioni pervenute in merito alla mancata applicazione della disciplina di cui alle deliberazioni 252/2017/R/com³ e 111/2021/R/com⁴ in materia di rateizzazione delle fatture sospese, gli orientamenti relativi alle modalità di gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento siano sospesi in ragione di eventi di natura calamitosa;
- indica al capitolo 5 le tempistiche di attuazione degli orientamenti sopra illustrati.

2 Contesto normativo e regolatorio

- 2.1 A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, l’Autorità, con le deliberazioni 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com⁵, 18 aprile 2017, 252/2017/R/com (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com) e 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, ha approvato misure a favore delle popolazioni colpite dalla calamità prevedendo, tra l’altro, sospensioni dei termini di pagamento delle fatture, agevolazioni (anche) di natura tariffaria, rateizzazione degli importi delle fatture sospese nonché misure finanziarie a sostegno dell’operatività degli esercenti. Le disposizioni contenute nelle suddette deliberazioni sono state adottate, inizialmente, anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (di seguito: decreto-legge 189/16) e all’articolo 2*bis*, commi 24 e 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (di seguito: decreto-legge 148/17) e sono state più volte modificate e integrate in conseguenza dell’evoluzione della normativa primaria.
- 2.2 Più in particolare, con la deliberazione 252/2017/R/com, l’Autorità ha introdotto agevolazioni di natura tariffaria a favore delle forniture/utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici e ha previsto che ad esse non si applicassero, a decorrere dalla data del medesimo evento sismico:

³ Deliberazione 17 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”.

⁴ Deliberazione 17 marzo 2021, 111/2021/R/com, recante “Misure urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio”.

⁵ Deliberazione 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi”.

- le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;
- i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento.

2.3 Inoltre, per quanto di interesse in questa sede, con la menzionata deliberazione 252/2017/R/com, l’Autorità ha, tra l’altro:

- previsto il riconoscimento in fattura delle suddette agevolazioni per un periodo inizialmente pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data dell’evento sismico;
- introdotto un periodo minimo di rateizzazione pari a 24 (ventiquattro) mesi, successivamente esteso a 36 (trentasei) mesi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2bis, comma 25, del decreto-legge 148/17, senza applicazione di interessi a carico dei clienti ovvero degli utenti finali, garantendo la facoltà del cliente (utente) di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore ovvero con il gestore dell’acquedotto;
- previsto, a tutela dei clienti e degli utenti finali, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII non procedessero ad eventuali azioni di sospensione della fornitura fino al termine di emissione della fattura unica di cui agli articoli 14 e 31 della medesima deliberazione.

2.4 Successivamente, il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 (decreto-legge 55/18), come modificato con la legge di conversione 24 luglio 2018, n. 89 (di seguito: legge 89/18), integrando il testo dell’articolo 2bis, comma 25, del decreto-legge 148/17, ha disposto che le Autorità di regolazione, con propri provvedimenti, prevedessero *“esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”*. La efficacia temporale di tali previsioni è stata nel tempo differita dal legislatore, da ultimo con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge 199/25) che prorogato, anche per l’anno 2026, le esenzioni a favore delle utenze e forniture site nelle cd. *“zone rosse”*.

2.5 Le esenzioni, come sopra introdotte, mirano a garantire una tutela rafforzata a favore delle utenze localizzate nella *“zona rossa”* che rappresenta l’area territoriale

di maggiore rischio per l'integrità fisica delle popolazioni ed è individuata con ordinanza dal sindaco, in qualità di ufficiale di Governo e quale rappresentante della comunità locale, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Nell'area territoriale così individuata a livello comunale come "zona rossa" l'accesso e il transito è normalmente limitato ai soli soggetti autorizzati e per esigenze specifiche (ad es. per consentire le attività di messa in sicurezza degli edifici, di recupero di oggetti con l'ausilio di personale dei Vigili del Fuoco, di rimozione delle macerie) al fine di salvaguardare l'integrità fisica di chiunque dal rischio di possibili crolli. Essendo, quindi, in tale area vietata la permanenza di qualsiasi soggetto per esigenze unicamente abitative, i livelli di consumo di energia elettrica e gas qualora presenti, risulteranno, nella generalità dei casi, alquanto esigui.

- 2.6 Il contenuto delle esenzioni di cui al precedente punto 2.4 non è stato specificato dalla legge, ma rimesso all'Autorità che dovendo, da un lato, garantire una forma di protezione rafforzata alle utenze site nelle "zone rosse" e dall'altro lato non introdurre elementi di eccessiva complessità per i soggetti a vario titolo coinvolti nel rispetto degli equilibri generali del sistema, ha ritenuto che l'estensione dell'esenzione alle componenti non già contemplate dalla deliberazione 252/2017/R/com potesse essere limitata alle c.d. quote fisse, non dipendenti dai consumi, atteso che i medesimi, per le ragioni sopra chiarite, qualora presenti, sarebbero stati alquanto esigui.
- 2.7 Con la deliberazione 587/2018/R/com, modificando e integrando la predetta deliberazione 252/2017/R/com, l'Autorità ha, quindi, disposto ulteriori misure rafforzate di tutela a favore delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse", individuate con apposita ordinanza sindacale, site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16, prevedendo, all'articolo 5, che gli esercenti la vendita ponessero pari a zero tutte le componenti in quota fissa (esprese in centesimi di euro/punto di prelievo o punto di riconsegna/anno) afferenti alla voce di spesa della vendita di energia (di seguito: quote fisse vendita), quali: (i) relativamente alle forniture in maggior tutela, le componenti di commercializzazione *PCV* e *DISP_{BT}*; (ii) relativamente alle forniture dell'allora servizio di tutela gas e di gas diversi dal naturale, la componente in quota fissa *QVD*; (iii) relativamente alle forniture di libero mercato, le eventuali componenti in quota fissa definite in autonomia dall'esercente la vendita.
- 2.8 Con la successiva deliberazione 503/2021/R/com, l'Autorità ha introdotto forme di compensazione a favore degli esercenti la vendita per i mancati ricavi derivanti dall'azzeramento delle quote fisse vendita delle forniture localizzate nelle cd. "zone rosse" disposto dalla legge 89/18.
- 2.9 Come spiegato in motivazione della citata deliberazione, al fine di perseguire l'obiettivo di semplificazione della complessità amministrativa del processo di riconoscimento dei mancati ricavi degli esercenti la vendita, è stato previsto, in particolare, per le forniture di mercato libero, una modalità di quantificazione dei

suddetti mancati ricavi non basata sulle componenti in quota fissa definite dal singolo esercente la vendita, che necessiterebbe di ricostruire singolarmente la posizione contrattuale di ciascun cliente finale ma su livelli di riferimento definiti dalla medesima deliberazione. In particolare, si è stabilito di fissare i suddetti livelli di riferimento sulla base di quelli determinati dall’Autorità relativamente alle forniture in maggior tutela e alle forniture dell’allora servizio di tutela gas (ora servizio di tutela della vulnerabilità) e a quelle di gas diversi dal gas naturale, anch’esse definite dall’Autorità.

2.10 A tal riguardo, l’art. 6.3 della citata deliberazione ha previsto che *“ciascun esercente la vendita ha diritto a ricevere, per ciascuna fornitura che ha beneficiato delle agevolazioni e relativamente al periodo di applicazione di tale agevolazione, un ammontare pari al valore:*

- a) della componente RCV di cui al TIV, pro tempore vigente, per le forniture di energia elettrica in maggior tutela;*
- b) del corrispettivo PCV al netto della componente $DISP_{BT}$ di cui al TIV, pro tempore vigente, per le forniture di energia elettrica del mercato libero relative a clienti che avrebbero avuto diritto alla maggior tutela;*
- c) del corrispettivo PCV di cui al TIV, pro tempore vigente, per le forniture di energia elettrica relative a clienti finali diversi da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b);*
- d) della componente in quota fissa QVD, relativa alla corrispondente tipologia di gas, di cui al TIVG, pro tempore vigente, per le forniture di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale. A tal fine la componente QVD da assumere come riferimento per i clienti non domestici di gas naturale è quella relativa ai condomini con uso domestico”.*

2.11 La richiamata deliberazione prevede altresì al comma 6.9, quale norma di chiusura di tale sistema di compensazioni, che *“Laddove, a seguito delle modifiche intervenute nell’assetto dei mercati retail di energia elettrica e gas naturale, il valore di uno dei corrispettivi e/o componenti di cui al presente articolo relativo ad una determinata tipologia di cliente non fosse più definito dall’Autorità, il valore del corrispettivo e/o componente da considerare ai fini di quanto previsto al precedente comma 6.3 è pari a quello da ultimo aggiornato e pubblicato dall’Autorità per la corrispondente tipologia di cliente”.* La finalità di tale disposizione - introdotta più di recente, nel 2024, dalla deliberazione 11/2024/R/com - era quella di consentire, ove necessario, di adattare alla evoluzione dei mercati *retail*, intervenuta nel periodo di vigenza della stessa, la disciplina in materia di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse vendita delle forniture localizzate nelle “zone rosse”.

2.12 Relativamente al meccanismo di riconoscimento dei mancati ricavi, inoltre, la medesima deliberazione 503/2021/R/com ha istituito una specifica procedura affidata alla gestione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito:

- CSEA) che già curava gli altri meccanismi di riconoscimento agli esercenti previsti dai vigenti provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.
- 2.13 Il meccanismo, in particolare, prevede la facoltà per gli esercenti la vendita di richiedere il riconoscimento dei mancati ricavi, presentando, distintamente per le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, apposita istanza di riconoscimento nei termini e con le modalità definite con apposita procedura dalla medesima CSEA, cui spetta il compito di verificare, anche a campione, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita partecipante al meccanismo. I saldi del meccanismo sono stati posti, per ragioni di semplificazione amministrativa e in considerazione della temporaneità delle esenzioni, in capo ai conti già individuati nella deliberazione 252/2017/R/com a copertura delle compensazioni dei mancati ricavi degli esercenti la vendita relativamente alle altre agevolazioni a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma.
- 2.14 Come ricordato, l'Autorità ha, nel tempo, modificato e integrato le dette disposizioni in ragione delle successive proroghe, disposte dal legislatore primario, dell'efficacia delle previsioni di esenzione in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa". Più di recente, in attuazione delle previsioni di cui al richiamato articolo 1, comma 574, della legge 199/25, è stata adottata la deliberazione 20 gennaio 2026, 3/2026/R/com (di seguito: deliberazione 3/2026/R/com), con cui è stata prevista, tra l'altro, la proroga per l'anno 2026 delle agevolazioni disciplinate dalla citata deliberazione 252/2017/R/com. In particolare, tale proroga è stata disposta, tra gli altri, per i soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei comuni siti nella "zona rossa" con consumi pari a zero nel 2025 ovvero che, pur avendo avuto consumi maggiori di zero nel 2025, presentino apposita istanza, corredata da un'autodichiarazione attestante il permanere del relativo immobile in una "zona rossa".
- 2.15 Il medesimo provvedimento ha fatto, inoltre, rinvio a successiva deliberazione per la definizione dei criteri e delle modalità di quantificazione delle compensazioni degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse vendita delle forniture ubicate nelle zone rosse a partire dall'anno di competenza 2025 in ragione delle modifiche intervenute negli ultimi anni all'assetto del mercato *retail* (che ha visto, tra le altre cose, l'istituzione del servizio a tutele gradualità).
- 2.16 Da ultimo, l'Autorità ha approvato la deliberazione 41/2026/R/com con cui, a seguito di consultazione postuma ha, per quanto di interesse, confermato - con alcune integrazioni - le previsioni della citata deliberazione 3/2016/R/com e, al contempo, ha avviato un procedimento finalizzato a definire i criteri e le modalità di quantificazione delle compensazioni degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse vendita delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse" di cui all'articolo 6 della deliberazione 503/2021/R/com, a partire

dall'anno di competenza 2025, nonché a valutare interventi riguardo alle modalità di gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento sono stati sospesi in ragione degli eventi sismici sopra richiamati.

3 Orientamenti per la revisione dei criteri e delle modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse di cui alla deliberazione 503/2021/R/com

- 3.1 Durante la vigenza della regolazione introdotta con la deliberazione 503/2021/R/com sono intervenuti una serie di cambiamenti nell'assetto dei mercati *retail* di energia elettrica e gas naturale, che hanno investito i servizi di tutela.
- 3.2 In particolare, per quanto concerne il settore dell'energia elettrica, si è assistito alla rimozione graduale del servizio di maggior tutela, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese⁶ e microimprese⁷ per cui detto servizio è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023 per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato a partire da luglio 2024. Contestualmente al percorso di rimozione del servizio di tutela di prezzo è stato istituito il servizio a tutele gradualità (di seguito: STG) e riperimetrato il servizio di maggior tutela, attualmente destinato esclusivamente ai clienti domestici vulnerabili⁸.
- 3.3 Inoltre, nel medesimo settore elettrico, a partire dal 1° luglio 2024, in ragione del novellato ambito di applicazione del servizio di maggior tutela sono state riviste le modalità di determinazione delle componenti di commercializzazione (*PCV* e *DISP_{BT}*) del servizio di maggior tutela - a cui sono parametrare le compensazioni delle quote fisse vendita di cui alla deliberazione 503/2021/R/com - e, in tale ambito, la componente *DISP_{BT}* non solo ha cambiato natura ma anche segno

⁶ Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono piccole imprese le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

⁷ Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono microimprese le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

⁸ Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 210/21, sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- i. si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
- ii. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
- iii. rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
- iv. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- v. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- vi. di età superiore ai 75 anni.

passando da un valore negativo a un valore positivo⁹. Quanto alle componenti fisse vendita del STG, esse sono di valore positivo per il STG per le piccole imprese e le microimprese, mentre sono di valore negativo per il STG per i clienti domestici non vulnerabili.

- 3.4 Quanto al settore del gas naturale, a partire dal 1° gennaio 2024, il servizio di tutela - precedentemente destinato ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumo fino a 200.000 Smc/anno - è stato sostituito dal servizio di tutela della vulnerabilità, che garantisce la fornitura di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità ed è destinato esclusivamente ai clienti domestici identificati come vulnerabili¹⁰. Le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi sono tuttavia rimaste invariate.
- 3.5 Alla luce delle intervenute modifiche dell’assetto dei mercati *retail*, cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti, l’Autorità ritiene sia necessario - nell’ambito degli interventi di proroga delle agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, disposti a partire dalla citata deliberazione 3/2026/R/com - apportare alcune modifiche alle previsioni in materia di compensazioni degli esercenti la vendita per i mancati ricavi, nell’ottica di chiarirle e adattare al nuovo assetto dei medesimi mercati. Nonostante la disciplina vigente, infatti, presenti una norma di chiusura come il già richiamato comma 6.9 della deliberazione 503/2021/R/com che indica il criterio per identificare i corrispettivi da utilizzare ai fini dei riconoscimenti in favore degli esercenti la vendita con riferimento alle forniture nella titolarità di clienti che non hanno più diritto ai servizi di tutela, l’Autorità intende prevenire eventuali dubbi interpretativi e definire la disciplina applicabile alle compensazioni in favore degli esercenti la vendita a partire dall’anno di competenza 2025, in coerenza con i criteri a tal fine stabiliti dalla deliberazione 503/2021/R/com.
- 3.6 In continuità con la regolazione vigente, l’Autorità ritiene che i mancati ricavi degli esercenti la vendita possano essere quantificati riconoscendo all’esercente medesimo, per ciascun cliente domestico o non domestico titolare di una fornitura di energia elettrica localizzata in una “zona rossa”, relativamente al periodo di riferimento:

⁹ Il valore della componente $DISP_{BT}$ è dimensionato per coprire le necessità di gettito dei meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela di cui al TIV.

¹⁰ Ai sensi dell’articolo 22, comma 2 *bis* del decreto legislativo 164/00, sono clienti vulnerabili i clienti domestici che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- i. che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
- ii. che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
- iii. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- iv. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- v. di età superiore ai 75 anni.

- a) per le forniture in maggior tutela, la componente RCV di cui al TIV, *pro tempore* vigente;
- b) per le forniture nel mercato libero relative a clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela, i corrispettivi PCV e $DISP_{BT}$ di cui al TIV, *pro tempore* vigenti;
- c) per le forniture nel mercato libero nella titolarità di clienti domestici non vulnerabili, il corrispettivo PCV applicato nell'ambito del servizio di maggior tutela ai clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, in vigore al 30 giugno 2024 e il corrispettivo $DISP_{BT}$, di cui al TIV *pro tempore* vigente;
- d) per le forniture nel STG destinato:
 - i. alle piccole imprese, il corrispettivo C_{COM} di cui al TIV, *pro tempore* vigente;
 - ii. alle microimprese, il parametro δ di cui al TIV, *pro tempore* vigente;
- e) per le forniture di energia elettrica diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ad esclusione delle forniture servite nel STG per i clienti domestici non vulnerabili, il corrispettivo PCV applicato nel servizio di maggior tutela ai clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV in vigore al 31 marzo 2023.

3.7 In particolare, per quanto concerne le forniture sul libero mercato nella titolarità di clienti domestici (siano essi vulnerabili o non vulnerabili) *sub* b) e c), vale la pena precisare che l'orientamento qui prospettato di includere nei riconoscimenti a favore degli esercenti la vendita non solo la componente PCV (in continuità con l'attuale regolazione) ma anche la componente $DISP_{BT}$ è motivata dal fatto che in passato tale componente era di segno negativo, conseguentemente con l'azzeramento delle quote fisse vendita delle forniture ubicate nelle zone rosse, tale componente non concorreva al mancato ricavo degli esercenti. Di converso, poiché, come anticipato al paragrafo 3.3, la componente in parola ha assunto valore positivo, la mancata applicazione ai clienti finali di tale componente, concorre ai mancati ricavi degli esercenti la vendita, conseguentemente occorre tenerne conto nell'ambito dei riconoscimenti, in coerenza con le finalità originarie della deliberazione 503/2021/R/com.

3.8 Quanto alle forniture servite nel STG, le componenti *sub* d) sono finalizzate a riconoscere agli esercenti il STG per le piccole e microimprese una compensazione allineata al mancato ricavo derivante dall'azzeramento delle quote fisse vendita (corrispettivo C_{COM} e parametro δ) che hanno segno positivo.

3.9 Al riguardo occorre altresì precisare che, con specifico riferimento al STG per le microimprese, le compensazioni erogate dalla CSEA ai relativi esercenti per l'azzeramento del parametro δ dovranno essere dichiarate alla stessa ai fini della

partecipazione al meccanismo di compensazione dei ricavi di cui all'articolo 44 del TIV con le modalità da questa definite.

- 3.10 Di converso, poiché nell'ambito del STG per i clienti domestici non vulnerabili l'omologa componente in quota fissa (parametro γ) è di segno negativo, questa non genera alcun mancato ricavo per gli esercenti imputabile all'azzeramento delle quote fisse vendita e di conseguenza non è dovuta alcuna compensazione. Tuttavia, gli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili dovranno comunicare a CSEA l'azzeramento del parametro γ nei confronti dei punti di prelievo ubicati nelle zone rosse, in occasione della partecipazione al meccanismo di compensazione ricavi di cui all'articolo 51 del TIV.
- 3.11 In relazione alle forniture di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale localizzate in una "zona rossa", l'Autorità, in coerenza con la regolazione vigente, è orientata a riconoscere agli esercenti la vendita, relativamente al periodo di riferimento:
- a) per le forniture di gas naturale nel servizio di tutela della vulnerabilità e nella titolarità di clienti aventi diritto a tale servizio, la componente in quota fissa *QVD* di cui al TIVG, *pro tempore* vigente;
 - b) per le forniture di gas naturale nella titolarità di clienti domestici non vulnerabili, la componente in quota fissa *QVD* applicata ai clienti domestici, nell'ambito del servizio di tutela gas di cui al TIVG, in vigore al 31 dicembre 2023;
 - c) per le forniture di gas naturale nella titolarità di condomini con uso domestico e di clienti non domestici, la componente in quota fissa *QVD* applicata nell'ambito del servizio di tutela gas di cui al TIVG, ai condomini con uso domestico, al 31 dicembre 2023;
 - d) per le forniture di gas diversi dal gas naturale, la componente in quota fissa *QVD* gas diversi di cui al TIVG, *pro tempore* vigente.
- 3.12 In relazione alle compensazioni di cui sopra, si evidenzia che gli orientamenti in questa sede prospettati non innovano il contenuto delle disposizioni di cui alla deliberazione 503/2021/R/com ma hanno la finalità di esplicitare, in ottica di chiarimento, i corrispettivi che trovano applicazione ove questi non siano più aggiornati dall'Autorità, nell'ambito dei servizi di tutela, per una determinata tipologia di cliente finale, in coerenza con la norma di chiusura richiamata al paragrafo 2.11.
- 3.13 Da ultimo corre l'obbligo di segnalare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas, che le compensazioni determinate con i criteri sopra descritti costituiscono l'importo massimo che gli esercenti la vendita possono ottenere in esito all'azzeramento delle quote fisse vendita in quanto le erogazioni a loro favore non possono eccedere i mancati ricavi effettivi.

- 3.14 Relativamente al meccanismo di riconoscimento dei mancati ricavi, l’Autorità ritiene opportuno seguire la medesima procedura prevista dalla regolazione attualmente vigente che assegna a CSEA le funzioni di gestione della procedura di erogazione delle compensazioni.
- 3.15 Quanto alle modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni di cui ai precedenti punti, l’Autorità ritiene, con specifico riferimento al settore elettrico, che i saldi del meccanismo, attualmente finanziati attraverso il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela (di cui all’articolo 10, comma 10.1, lettera m) del TIPPI), debbano essere invece finanziati tramite il conto di cui all’articolo 10, comma 10.1 lettera f) del TIPPI alimentato dalla componente UC3. Ciò in quanto, in esito al mutato ambito di applicazione soggettiva del servizio di maggior tutela (oggi destinato unicamente ai clienti domestici vulnerabili), si ritiene più appropriato che gli oneri delle compensazioni in argomento siano socializzati tra la generalità dei clienti finali (sia domestici che non domestici) e non solo tra i clienti serviti in maggior tutela.

Spunti per la consultazione

S.1. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito ai corrispettivi da assumere come riferimenti per la quantificazione dei mancati ricavi da riconoscere agli esercenti la vendita? Se no, per quale motivo?

4 Orientamenti in merito alla gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento siano sospesi in ragione di eventi di natura calamitosa

- 4.1 Con la deliberazione 111/2021/R/com, l’Autorità nel disporre la proroga delle agevolazioni per l’anno 2021 in attuazione delle disposizioni normative recate dall’articolo 17^{quater} del decreto-legge 183/20, ha previsto, tra l’altro:
- che gli esercenti la vendita e i gestori del SII provvedessero, entro il 31 dicembre 2021, all’emissione di una fattura di conguaglio (nei casi in cui non fosse stata sospesa la fatturazione in seguito agli eventi sismici) o di un’unica fattura (nei casi in cui avessero sospeso la fatturazione) contabilizzante le agevolazioni disposte dall’Autorità medesima;

- l'applicazione della disciplina della morosità di cui al TIMOE¹¹, al TIMG¹² e al REMSI¹³ solo dopo l'emissione della sopradetta fattura di conguaglio o fattura unica di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, con la precisazione che (anche) nei casi di morosità verificatisi precedentemente agli eventi sismici, gli esercenti la vendita avessero inviato nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora di cui, rispettivamente, al comma 3.2 del TIMOE, al comma 4.1 del TIMG e i gestori del SII avessero trasmesso nuovamente i solleciti di pagamento e le comunicazioni di costituzione in mora di cui agli articoli 3 e 4 del REMSI.
- 4.2 Peraltro, con la medesima deliberazione e con riferimento alla rateizzazione degli importi delle fatture prevista in relazione agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi verificatisi nel Centro Italia, l'Autorità, in conformità con quanto disposto dal succitato articolo 17^{quater}, comma 1, lettera a), del decreto-legge 183/20, ha stabilito che la rateizzazione delle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento, di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, già prevista per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi, senza l'applicazione di interessi, fosse dilazionata su un periodo non inferiore a 120 (centoventi) mesi e ha disposto, pertanto, che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII provvedessero a rateizzare gli importi dovuti sul nuovo periodo minimo di rateizzazione.
- 4.3 Più di recente e, nello specifico, nel corso del 2025, alcuni utenti ed un'associazione di consumatori hanno segnalato la non corretta applicazione delle condizioni di rateizzazione disposte dalle deliberazioni 252/2017/R/com e 111/2021/R/com da parte di alcuni operatori. In particolare, l'associazione ha evidenziato l'applicazione di interessi elevati e il decadere del piano di rateizzazione decennale anche nel caso di ritardato o mancato pagamento di una sola rata del menzionato piano.
- 4.4 A seguito di successivi approfondimenti degli uffici dell'Autorità su quanto segnalato dall'associazione, l'operatore interessato, con riferimento a una vasta platea di clienti, ha confermato che, in assenza di una previsione specifica a tutela delle utenze colpite da eventi calamitosi, in caso di inadempimento nel pagamento di almeno due rate del piano di rateizzazione, ha proceduto all'applicazione della disciplina ordinaria in materia di morosità nonché all'applicazione di interessi di

¹¹ Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, recante "Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale".

¹² Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, recante "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica".

¹³ Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato".

dilazione e interessi di mora di rilevante entità, in alcuni casi a partire dai termini di pagamento della fattura oggetto di rateizzazione e non dalla scadenza della rata non pagata, e ha ritenuto decaduto il piano di rateizzazione stesso comunicando tra l'altro al cliente di provvedere al pagamento dell'importo residuo in un'unica soluzione o sulla base di un nuovo piano di rateizzazione a condizioni differenti da quelle concesse per il sisma e richiamate al paragrafo 4.2.

4.5 Per quanto riguarda il settore elettrico e gas, si evidenzia che le conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, gli strumenti a tutela del credito dell'esercente la vendita e le modalità di rateizzazione sono disciplinate in termini generali da:

- le clausole contrattuali previste nei contratti di fornitura di libero mercato;
- il TIMOE e dal TIMG;
- ulteriori disposizioni specifiche previste per particolari categorie di clienti quali, fra l'altro, la deliberazione 584/2015/R/com per i clienti in condizione di disagio economico e la deliberazione 555/2017/R/com per i contratti relativi ad offerte di tipo PLACET (cui rimanda anche la disciplina dei servizi di tutela).

4.6 Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare brevemente quanto disposto in linea generale dall'Autorità circa le conseguenze del mancato o ritardato pagamento delle fatture di energia elettrica e gas, tenuto conto del quadro normativo e regolatorio di riferimento. Nello specifico, e per quanto di interesse in questa sede, si evidenzia che:

- se un cliente con un contratto a condizioni regolate dall'Autorità (servizio di maggior tutela, servizio a tutele gradualità e servizio di tutela della vulnerabilità gas) oppure con un contratto di mercato libero PLACET, paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può richiedere gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%; qualora il cliente sia un buon pagatore (cioè ha pagato le bollette entro la scadenza nell'ultimo biennio), per i primi 10 giorni di ritardo il venditore può richiedere solo il tasso di interesse legale¹⁴;
- se un cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta, il venditore può richiedere e, conseguentemente, applicare solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previste dal contratto.

4.7 La disciplina di cui al capoverso precedente, tiene conto del progressivo svolgimento dei cicli di fatturazione, del periodico susseguirsi dei termini di pagamento delle fatture normalmente emesse, aspetti che limitano l'incremento

¹⁴ Riferimenti: art. 7 della deliberazione 200/99, art. 12 TIVG, art. 12 dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, artt. 34, 41, 48 del TIV.

dell'eventuale debito da parte del cliente prima che venga sospesa la fornitura per morosità. Ne consegue che gli importi da rateizzare, la lunghezza dei piani di rateizzazione e l'ammontare delle singole rate in condizioni non eccezionali sono potenzialmente contenuti e sostenibili. Differentemente, i piani di rateizzazione introdotti in via eccezionale a seguito di eventi sismici in attuazione della normativa primaria a tutela di clienti e utenti coinvolti dai menzionati eventi, prevedono tempistiche di rateizzazione molto lunghe, relative a importi insolitamente rilevanti.

4.8 Con riferimento a tali piani di rateizzazione agli utenti del servizio idrico integrato, in caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione concesso sulla base delle previsioni di cui alla deliberazione 252/2017/R/com, i gestori potrebbero anche aver applicato, in assenza di una norma specifica, quanto disposto dall'articolo 4.8 del citato REMSI ai sensi del quale gli interessi di mora sono calcolati, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

4.9 Si ritiene comunque utile evidenziare che in relazione alla possibilità riconosciuta agli utenti morosi di accedere alla rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora, il REMSII prevede delle disposizioni specifiche, arrivando a disciplinare anche i casi di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione. In quest'ultimo caso, infatti, all'articolo 5.4 del REMSI è previsto che:

- a) *il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi dell'Articolo 42, comma 42.4, lettera b) del[la] RQSII¹⁵;*
- b) *qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;*
- c) *decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo Articolo 6, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi Articolo 7 e Articolo 8, senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.*

¹⁵ L'articolo 42, comma 42.4, lettera b) del REMSI prevede che le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

- 4.10 Per quanto attiene poi al settore dei rifiuti urbani, l'articolo 27 del TQRIF¹⁶ dispone in materia di rateizzazione dei pagamenti che il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti debba garantire la possibilità di un'"ulteriore" rateizzazione di ciascuna delle rate del documento di riscossione qualora, ad esempio, l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni e solo se la richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto sia presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Il medesimo articolo 27 dispone poi, al comma 27.5, che le somme relative ai pagamenti delle "ulteriori" rate possano essere maggiorate: a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
- 4.11 Posto quanto sopra, in mancanza – come anticipato - di una previsione specifica, tenuto anche conto di quanto emerso nell'istruttoria del caso di cui al precedente punto 4.4, si ritiene che, nei casi sopra descritti, gli esercenti o i gestori possano aver applicato a tutela del proprio credito condizioni di gestione della morosità differenti, anche sulla base del contratto sottoscritto dai clienti, ingenerando disomogeneità di trattamento nei confronti di clienti che avrebbero avuto diritto all'applicazione del medesimo livello di tutela, ovvero - nel caso di utenti del servizio idrico integrato - interessi di mora di rilevante entità tali da comportare per i medesimi utenti un aumento considerevole degli importi insoluti da corrispondere.
- 4.12 Pertanto, in considerazione della maggiore esigenza di tutela esplicitata anche dal legislatore con la previsione di un piano di rateizzazione di lunga durata senza l'applicazione di interessi e dell'ammontare considerevole delle somme rateizzate che potrebbe rendere difficoltoso il pagamento del debito in tempi ristretti, specie qualora in caso di mancato pagamento anche di una sola rata l'esercente ovvero il gestore decida di richiedere al cliente/utente di corrispondere il credito residuo in un'unica soluzione o sulla base di un diverso piano di rateizzazione, l'Autorità è orientata a prevedere condizioni uniformi di gestione della morosità tra i diversi operatori e settori regolati, anche nel caso di mancato o ritardato pagamento di una sola rata del menzionato piano. Ciò proprio in ragione della necessità di assicurare una tutela rafforzata nei confronti di utenze particolarmente fragili come quelle coinvolte da eventi calamitosi, anche in analogia con quanto già previsto dalla regolazione a favore dei clienti in condizioni di disagio economico e dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela.
- 4.13 Preliminarmente l'Autorità intende confermare in questa sede che, in caso di eventi calamitosi e qualora siano previste misure di rateizzazione a tutela delle popolazioni colpite, il piano di dilazione offerto ai clienti e agli utenti interessati

¹⁶ Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

debba sempre essere applicato senza interessi. Ciò rispecchia la soluzione regolatoria già individuata per i clienti colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa.

- 4.14 In aggiunta l’Autorità è orientata a prevedere che nei casi di morosità, il tasso di interesse di mora applicabile agli utenti/clienti interessati non possa in nessun caso essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della singola rata, in coerenza con le condizioni di rateizzazione di maggior favore di cui alla deliberazione 584/2015/R/com¹⁷ e all’articolo 14 del TIV (ad oggi applicate, rispettivamente, ai clienti in condizioni di disagio economico e ai clienti vulnerabili serviti in maggior tutela).
- 4.15 L’Autorità è altresì orientata a prevedere a maggior garanzia degli utenti e clienti colpiti da eventi calamitosi che:
- i. il mancato pagamento di una rata non comporti la decadenza del piano di rateizzazione stabilito dalla regolazione emergenziale dell’Autorità e l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di morosità di cui al TIMOE, TIMG e al REMSI;
 - ii. il tasso di mora calcolato come sopra possa essere applicato solo alla rata scaduta, ferma restando l’applicazione senza interessi per le restanti rate non ancora scadute del piano;
 - iii. l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di morosità di cui al TIMOE, TIMG e al REMSI possa riprendere ad operare solo in caso di mancato pagamento di due o più rate consecutive o, comunque, in costanza di mora protratta per un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno 12 mesi) e:
 - previa costituzione in mora da inviare al cliente, nel rispetto di quanto previsto riguardo alla costituzione in mora di cui al TIMOE e al TIMG;
 - previo invio del sollecito bonario di pagamento e della costituzione in mora nel rispetto di quanto previsto dal REMSI;
 - fornendo inoltre adeguata comunicazione circa la decadenza del piano di rateizzazione e l’insoluto complessivo;
 - iv. in deroga a quanto previsto al punto precedente, il tasso di interesse applicabile alle rate insolute oggetto di costituzione in mora non possa mai essere superiore alle condizioni di maggior favore di cui alla deliberazione 584/2015/R/com.
- 4.16 In ogni caso, l’Autorità ritiene necessario salvaguardare i casi nei quali gli operatori, ancorché ricorrere agli strumenti ordinari di tutela del credito, nei casi di cui al precedente punto 4.15 lett. iii, intendano proporre ai clienti o utenti un

¹⁷ Deliberazione 4 dicembre 2015, 584/2015/R/com, recante “Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas”.

nuovo piano di rateizzazione. A tal fine si propone di inserire, nella comunicazione di costituzione in mora, almeno un recapito telefonico e un recapito postale o un indirizzo di posta elettronica certificata cui rivolgersi per concordare il piano di recupero delle rate insolute qualora il nuovo piano non sia già contenuto nella richiamata comunicazione.

- 4.17 In ogni caso, l'applicazione di un piano differente da quello inizialmente predisposto sulla base della normativa di riferimento deve essere preventivamente accettato dal cliente/utente e sottoscritto dal medesimo entro un termine congruo che si ritiene non debba essere inferiore a 20 giorni solari decorrenti dall'effettiva ricezione del nuovo piano da parte del cliente o utente; a tal fine, l'operatore assicura l'utilizzo di modalità di invio di tale piano idonee a dimostrare la ricezione da parte del destinatario.
- 4.18 In considerazione di quanto sopra e stante la necessità di definire una disciplina in materia di rateizzazione degli importi sospesi in conseguenza di eventi calamitosi uniforme tra tutti i settori regolati, che ricomprenda tra l'altro la gestione dell'eventuale morosità in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata del piano, l'Autorità, al fine di disporre misure di tutela rafforzata a favore delle popolazioni colpite da tali eventi, è orientata a prevedere l'applicazione di tale disciplina anche con riferimento agli eventuali importi sospesi e rateizzati dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti in conseguenza di interventi di natura emergenziale disposti dal legislatore e attuati dall'Autorità medesima.

Spunti per la consultazione

- S.2. Si condividono gli orientamenti in materia di gestione della eventuale morosità prospettati dall’Autorità con riferimento alle fatture rateizzate i cui termini di pagamento siano eventualmente sospesi in ragioni di particolari eventi calamitosi? Motivare la risposta.
- S.3. Si ritiene vi siano ulteriori misure di tutela rafforzata che possano essere introdotte a beneficio di tali clienti/utenti? Se si indicare quali e motivare la risposta.
- S.4. Si ritiene condivisibile l’ipotesi di prevedere l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di morosità di cui al TIMOE, TIMG e REMSI solo in caso di costanza di mora protratta per un periodo di tempo sufficientemente lungo? Qualora si condivida tale ipotesi, dopo quanto tempo si ritiene di poter procedere all’applicazione della disciplina ordinaria? Motivare la risposta.
- S.5. Si condivide che la disciplina per la gestione della morosità delle fatture rateizzate in seguito ad eventi calamitosi trovi applicazione con riferimento a tutti i settori regolati incluso il settore di gestione dei rifiuti urbani? Motivare la risposta.
- S.6. Si ritiene condivisibile che la disciplina prospettata al presente paragrafo trovi applicazione anche con riferimento ai piani di rateizzazione emessi dagli esercenti la vendita e dai gestori del SII a favore dei clienti e degli utenti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi? In caso di risposta affermativa, si condivide l’ipotesi che tutti i piani di rateizzazione precedentemente emessi siano ricalcolati sulla base delle nuove condizioni e siano comunicati ai clienti e agli utenti interessati in modo da fornire adeguata informativa circa le conseguenze del ritardato o mancato pagamento alla luce della nuova disciplina? Motivare la risposta.

5 Tempistiche di attuazione

- 5.1 Tenuto conto dei tempi necessari per la consultazione e per l’adozione del previsto provvedimento, si procede alla consultazione del presente documento al fine di emanare il provvedimento finale entro la fine del mese di luglio 2026.
- 5.2 Con riferimento alle compensazioni a favore degli esercenti la vendita, l’Autorità ritiene che, in continuità con quanto già previsto dalla deliberazione 503/2021/R/com, possano essere definite le seguenti tempistiche con cui CSEA procede alla raccolta delle istanze e alla quantificazione e liquidazione del saldo dell’ammontare spettante a ciascun esercente l’attività di vendita a partire dalla competenza 2025:
- entro 30 giorni dall’adozione della deliberazione di conclusione del presente procedimento, la CSEA pubblica i moduli e le istruzioni operative e i moduli per la presentazione dell’istanza di partecipazione;

- dopo tre mesi dalla pubblicazione dei moduli e delle istruzioni operative, gli esercenti la vendita comunicano alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo e le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare da riconoscere, presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
- dopo un mese dalla presentazione della istanza di partecipazione al meccanismo, la CSEA provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica l'ammontare riconosciuto all'Autorità e a ciascun esercente la vendita partecipante, per quanto di rispettivo interesse;
- dopo un mese dalla comunicazione dell'ammontare riconosciuto ai partecipanti al meccanismo, la CSEA provvede a versare a ciascun esercente la vendita partecipante l'ammontare riconosciuto.

5.3 Inoltre, al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti il tempo necessario per l'implementazione delle modalità di gestione della morosità dei piani di rateizzazione in coerenza con quanto prospettato nel presente documento e per garantire parità di trattamento fra categorie omogenee di clienti e utenti dei settori regolati, si propone che le norme adottate:

- siano valide anche con riferimento a piani di rateizzazione già in essere, disposti dall'Autorità nell'ambito della regolazione emergenziale a tutela di clienti e utenti colpiti da eventi calamitosi;
- entrino in vigore successivamente alla data del provvedimento finale anche per le nuove situazioni di insolvenza o morosità relativamente a rate dei piani di rateizzazione già in essere con scadenza in una data pari o successiva al 1° gennaio 2027.

5.4 In quest'ultimo caso l'esercente ovvero il gestore dovrà inviare, entro il mese di dicembre 2026, al cliente/utente una specifica comunicazione in cui lo informa che a partire dal 1° gennaio 2027 si procederà al ricalcolo degli interessi eventualmente applicati e alla definizione del conseguente piano di rateizzazione predisposto secondo le nuove disposizioni adottate dall'Autorità.

Spunti per la consultazione

- S.7. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità relativi alle tempistiche di decorrenza della revisione del meccanismo di riconoscimento dei mancati ricavi? Se no, per quale motivo?
- S.8. Vi sono ulteriori elementi da segnalare sul meccanismo di riconoscimento dei mancati ricavi? Se sì, quali?
- S.9. Si ritengono congrue le tempistiche prospettate con riferimento alle nuove misure di gestione della morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento siano sospesi in ragione di eventi di natura calamitosa? Motivare la risposta.
- S.10. Si condivide l’orientamento volto a prevedere che qualora l’esercente ovvero il gestore abbia applicato condizioni differenti da quelle previste dall’Autorità nell’emanando provvedimento provveda ad inviare al cliente/utente una specifica comunicazione entro il mese di dicembre 2026? Motivare la risposta.